



Regolamento

Art. 18

Disciplina dell'attività di pesca professionale

1. Nell'area marina protetta non sono consentite la pesca a strascico, a circuizione, con reti tipo cianciole e con fonti luminose.
2. Nell'area marina protetta non sono consentiti l'acquacoltura e il ripopolamento attivo.
- 3. Nella zona A non e' consentita qualunque attivita' di pesca professionale.**
- 4. Nelle zone B e C e' consentita, ad una distanza superiore ai 150 metri dalla costa, esclusivamente la piccola pesca artigianale,** esercitata con gli attrezzi della piccola pesca e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale, riservata ai pescatori, alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nei comuni di Porto Torres e Stintino alla data del presente regolamento.
5. Al fine di agevolare il ricambio tra gli operatori addetti alla pesca professionale, nel rispetto dei limiti dello sforzo di pesca stabiliti all'art. 5, comma 7, lettera f) del decreto 13 agosto 2002 istitutivo dell'area marina protetta, l'ente gestore puo' autorizzare all'esercizio della piccola pesca professionale altri soggetti residenti nei comuni di Porto Torres e Stintino alla data del presente regolamento, fino a un massimo di 5 unita' a stagione, purché imbarcati su motopescherecci condotti da un pescatore professionista in possesso dei requisiti di cui al decreto istitutivo 13 agosto 2002.
6. Trascorso un periodo di tirocinio pratico della durata di 3 anni, previa attestazione del Comandante del motopeschereccio, l'ente gestore rilascia ai soggetti che abbiano superato detto periodo di tirocinio specifica autorizzazione all'esercizio della pesca professionale nell'area marina protetta, nel rispetto dei limiti dello sforzo di pesca stabiliti all'art. 5, comma 7, lettera f) del decreto 13 agosto 2002 istitutivo dell'area marina protetta.
7. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, con particolare riferimento alla tipologia degli attrezzi e alle modalità di esercizio.
- 8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di pesca professionale le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.**

Art. 15. Disciplina dell'attività di ormeggio



1. In zona A l'ormeggio e' vietato.
2. In zona C l'ormeggio e' consentito ai natanti e alle imbarcazioni, previa autorizzazione dell'ente gestore, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati dall'ente gestore.
3. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:
 - a) non sono consentite le attivita' subacquee con o senza autorespiratore;
 - b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unita' navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale;
 - c) la balneazione e' consentita esclusivamente in prossimita' della propria unita' ormeggiata, a motore spento e comunque nell'area compresa tra la boa di ormeggio e la linea di costa.
 - d) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'ente gestore;
 - e) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unita' da diporto (natante, imbarcazione);
 - f) non e' consentita ogni attivita' che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.

Nelle zone B e C e' consentito, compatibilmente con le esigenze di protezione, l'ormeggio delle unita' navali autorizzate dall'ente gestore, impiegate per le attivita' di pescaturismo, trasporto passeggeri, charter a vela e visite guidate, esclusivamente agli apposti gavitelli singoli nonche' presso gli ormeggi predisposti ai moli di Fornelli, Cala La Reale e Cala d'Oliva.

4. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato
 - a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale;
 - b) al possesso di requisiti di eco-compatibilita' dell'unita' navale;
 - c) alla durata della sosta.

5. L'ente gestore potra' garantire la funzionalita' di un servizio per l'aspirazione delle acque nere e di sentina dalle casse di raccolta situate a bordo delle unita' da diporto;

6. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalita' di cui al successivo art. 26.

7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per l'attivita' di ormeggio le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.